



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

**SETTORE II - CORPO POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE**

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. Registro Generale N. 56 del 27-04-2026

OGGETTO: SOLENNE RICORRENZA DEL SANTO PATRONO - PARROCCHIA S. GIUSEPPE IN PAVONA DI ALBANO LAZIALE - ADOZIONE DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NELLA FRAZIONE DI ALBANO LAZIALE PER IL GIORNO VENERDI' 1° MAGGIO 2026.

IL COMANDANTE F.F. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Vista la nota, registrata al prot. gen. n. 26751 del 18.04.2026 con la quale il Parroco della Parrocchia di San Giuseppe, Don Angelo Pennazza, ha comunicato lo svolgimento della solenne processione del Santo Patrono, che si terrà in Pavona il giorno venerdì 1° maggio 2026 alle ore 11.00, lungo il seguente percorso: Via Pescara, Via del Mare fino al Bar Due Pini ove effettuerà l'inversione per riprendere Via del Mare fino al Supermercato Sigma ove tornerà indietro lungo la Via del Mare, Via Siena per giungere alla Chiesa;

Visto che per tale evento si rende necessaria la adozione dei relativi provvedimenti atti a regolare il traffico e la sosta dei veicoli nonché la chiusura al traffico del tratto interessato per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito per garantire il sicuro e regolare svolgimento della manifestazione, anche in considerazione del prevedibile cospicuo numero di partecipanti alla stessa;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4 lettera a e 7, del nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n°285 del 30 Aprile 1992, e relative norme regolamentari approvate con D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992 e successive modificazioni;

Visto l'art.109 comma 2 in relazione all'art. 107 del T.U.E.L. (D. Lgs.267/2000)

ORDINA

- 1. Per il giorno 01/05/2026 dalle ore 06.00 e fino al termine della manifestazione religiosa di:**
 - Istituire il divieto di sosta-zona rimozione in via Pescara ambo i lati dall'intersezione con Via Padri Piamartini fino all'intersezione con Via del Mare, compresa l'area di parcheggio adiacente P.zza Berlinguer ed il tratto sterrato adiacente Parco Gragnola;
 - Istituire il divieto di sosta-zona rimozione in via Siena ambo i lati dall'intersezione con via del Mare fino all'intersezione con Via Padri Piamartini;

- Istituire il divieto di sosta-zona rimozione in Via del Mare, lato P.zza Berlinguer, nel tratto compreso da Via Pescara a Via Ancona;
2. **Per il giorno 01.05.2026 dalle ore 10.30 alle 14.00 e comunque fino al termine della manifestazione religiosa di:**
- Istituire il divieto di transito su Via del Mare nel tratto interessato dalla manifestazione religiosa per il tempo strettamente necessario al passaggio della stessa, eccetto bus di linea;
 - Deviare il traffico della Via Del Mare, direzione Pomezia su Via Roma e su Via Trento, secondo l'andamento del percorso della processione;
 - Deviare il traffico della Via Del Mare, direzione S.S. Nettunense su Via Latina;
 - Di apporre idoneo transennamento alle intersezioni Via L. Da Vinci/Via Trento e Via Trento/Via Michelangelo;
 - Di apporre idoneo transennamento sulle traverse che confluiscono sulla Via del Mare;

Al Settore V°, in esecuzione del presente provvedimento, si demanda l'incarico di apporre idonea segnaletica verticale nelle aree interessate dalla Manifestazione al fine di rendere edotta la generalità degli utenti della strada delle presenti prescrizioni; altresì, con riguardo sempre alle suddette aree, al Settore V° si dà ulteriore mandato per l'apposizione delle opportune "transenne", provviste di idonei sistemi che ne denotino la visibilità tramite fasce catarifrangenti, atte ad interdire l'accesso alle medesime oltre l'apposizione dell'opportuna segnaletica di indicazione delle località direzionali.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie atte ad evitare i pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli delle Forze dell'Ordine, VVFF e 118 nonché a quelli specificatamente autorizzati dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

Alle Stazioni dei Carabinieri di Albano Laziale e Castel Gandolfo
 Al Commissariato di P.S. di Albano Laziale
 Alla Sottosezione della Polizia Stradale di Albano Laziale
 Al Corpo di Polizia Locale di Castel Gandolfo
 Al Commissario Straordinario
 All'URP
 Al Settore V Manutenzioni
 Al 118
 Al 115
 Alla Gruppo Volontario di Protezione Civile
 Alla Società AGO
 Alla Società Cotral

La presente ordinanza è adottata ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada per la sola disciplina della circolazione e sosta dei veicoli, non costituendo, pertanto, in alcun modo atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso e nulla osta comunque denominato richiesto dalla legge per l'organizzazione di tale evento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dando ad essa esecuzione in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione.

Gli organi di Polizia Stradale hanno la facoltà di adottare ogni provvedimento nella contingenza ritenuto opportuno per la salvaguardia della sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione stradale.

Visti gli artt. 4, 5, 6 e 6 bis della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Ispettore Superiore Scelto Bocchetta Marco.

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio ai sensi del D.lgs. 104/2010 o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 49, comma 5 ter lett. e) e 5 quater del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Dalla Residenza Municipale, li
Albano Laziale, 27-04-2026

GN/bm

IL COMANDANTE F.F. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DOTT. GIUSEPPE RONZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005